

## **TI\_GERICHTE 30.2002.17 vom 12. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.17)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.17 du 12 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.17 del 12 luglio 2002

### **Volltext**

Incarto n.30.2002.17/AMM

16948/909

Bellinzona

18 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 30 luglio 2002  
presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

(patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_)

contro

la decisione n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002 emessa dalla Sezione della  
circolazione, \_\_\_\_\_ ,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni del 20 agosto 2002 presentate dalla Sezione della  
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 12 luglio 2002, ha inflitto a  
\_\_\_\_\_ una multa di fr. 400.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia  
di fr. 80.■ e le spese di fr. 80.■, per i seguenti fatti accertati il 10 gennaio 2002 in territorio  
di \_\_\_\_\_:

"alla guida della vettura \_\_\_\_\_ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo  
con un autoveicolo circolante sulla pubblica via";

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3  
ONC;

che \_\_\_\_\_ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 luglio  
2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la domanda del ricorrente intesa all'audizione testimoniale di \_\_\_\_\_ ■ di per sé ammissibile ■ non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e la prova offerta non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

che per l'art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;

che tale disposizione è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autoimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via";

che dal rapporto di polizia del 31 gennaio 2002 emerge quanto segue (pag. 4):

"La protagonista \_\_\_\_\_ circolava su via \_\_\_\_\_ diretta verso \_\_\_\_\_ ad una velocità dichiarata di 50 km/h. Giunta nei pressi del ristorante \_\_\_\_\_, si vedeva ostruita la carreggiata dal veicolo condotto dal \_\_\_\_\_ che, partito dal posteggio del ristorante, era intenzionato ad immettersi su via \_\_\_\_\_ diretto verso \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ dichiarava di aver notato il veicolo del \_\_\_\_\_ fermo perpendicolarmente alla carreggiata e di aver rallentato preventivamente. Quando quest'ultimo avanzava ostacolando il passaggio frenava bruscamente ma non riusciva ad evitare la collisione.

\_\_\_\_\_ affermava di aver raggiunto lo sbocco sulla via \_\_\_\_\_ partendo dal vicino parcheggio del ristorante \_\_\_\_\_. Pur avendo notato il sopraggiungere della \_\_\_\_\_, si immetteva sulla via principale ritenendo di avere sufficiente spazio e tempo. Quando si trovava ancora sulla corsia della protagonista \_\_\_\_\_, avveniva la collisione tra le due vetture";

che il ricorrente non contesta la dinamica dell'incidente accertata dalla polizia (cfr. ricorso, pag. 2 in basso), ma insiste nel sostenere di essersi immesso sulla strada cantonale solo dopo aver "compiutamente valutato la situazione" e aver "avuto motivo di ritenere che la signora \_\_\_\_\_ fosse ancora lontana" (ricorso, pag. 3 verso il basso);

che l'insorgente ne desume di non avere responsabilità nell'incidente, il quale sarebbe dovuto ■ con ogni verosimiglianza ■ all'eccessiva velocità dell'altro veicolo, "certamente superiore a quella dichiarata ed ammessa di 50 km/h" (ricorso, pag. 3 in fondo e pag. 5 in

alto);

che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antiggiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che l'interessato, nondimeno, considera la colpa dell'altro conducente grave al punto da interrompere ogni nesso causale fra il proprio agire e la collisione (ricorso, pag. 6 in alto);

che anche volendo ammettere, per avventura, un'eccessiva velocità dell'automobile circolante sulla pubblica via, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere ■ dopo aver visto l'altra vettura ■ ch'essa circolasse a una velocità superiore al limite consentito;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, per ammissione dello stesso ricorrente, pur ritenendo "di riuscire a passare senza creare pericoli" egli ha avuto l'impressione "che l'altro veicolo circolasse a forte velocità" ed era altresì "convinto che la vettura fosse più lontana" (verbale d'interrogatorio del 10 gennaio 2002, pag. 2, allegato al rapporto di polizia citato);

che, ciò posto, l'interessato non avrebbe dovuto "parti[re] con decisione onde raggiungere la [sua] corsia di marcia" (verbale citato, pag. 2 in alto), bensì attendere ■ conformemente agli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC ■ il passaggio dell'automobile che circolava sulla strada cantonale;

che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente;

che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.■ e le spese di fr. 50.■ sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di \_\_\_\_\_. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

■ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.